

A.S. GIANA ERMINIO S.r.l.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

(adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018)

PARTE B - SPECIALE

INDICE

Parte Speciale 1: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale 2: Reati Societari e Reati di abuso di mercato

Parte Speciale 3: Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale 4: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite

Parte Speciale 5: Reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale 6: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Parte Speciale 7: Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale 8: Reati ambientali

Parte Speciale 9: Reati contro l'industria e il commercio

Parte Speciale 10: Reati di corruzione tra privati

Parte Speciale 11: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Parte Speciale 12: Delitti contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Parte Speciale 13: Reati transnazionali

PARTE SPECIALE -1-

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001).
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -1-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la società e la P.A.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Di tali fattispecie di reato, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. Tale ipotesi si realizza solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La norma sanziona anche colui che dà o promette l'utilità.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza nei casi di comportamenti finalizzati alla corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)**

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza dell'art. 322 bis c.p., i membri degli organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati ESTERI.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando chiunque, utilizzando violenza o minaccia, o tramite promessa o offerta di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa disponga della facoltà di non rispondere.

- **Truffa (art. 640 c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, produca a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Costituisce una aggravante la commissione della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; il fatto di truffa è pure aggravato se è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errato convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale ipotesi risulta aggravata se la frode informatica è commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite dall'art. 318 comma 1, dall'art. 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle fattispecie di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche a chi dà o promette, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, il denaro o altra utilità.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 1 -.

I reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia sia all'estero, con la Pubblica Amministrazione e con tutti quei soggetti che possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento a tali reati, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio nell'ambito della A.S. Giana Erminio S.r.l. sono i seguenti:

- La gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
 - La gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
 - La gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
 - La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene sul lavoro e al rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
 - La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativamente all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - La richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
 - Gli adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche differenti da quelli finora descritti e nelle verifiche/procedimenti sanzionatori che ne derivino;
 - La gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla P.A.;
 - L'approvvigionamento di beni e servizi;
 - La vendita di beni e servizi;
 - La gestione/inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
 - La gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
 - La negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - Gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
 - Pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico, classificazione e trattamento di dati e informazioni;
 - Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
 - Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica;
 - Gestione e utilizzo di firma elettronica;
 - Amministrazione del sistema;
 - Gestione di data base;
 - Esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica;
 - Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema
 - Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
 - Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale.
- Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Giana sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Giana in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori ed ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, in modo diretto o indiretto, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.lgs 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri;
- b) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore;
- c) ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi a beneficio di alcuni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi;
- f) selezionare personale legato ad altro personale della Società, a calciatori o ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
- g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- h) assegnare incarichi di fornitura, o incarichi di qualsiasi genere o negoziare condizioni contrattuali con persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- i) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- j) riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- k) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- l) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- m) alterare e/o utilizzare abusivamente ed in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, è stata formalizzata dalla A.S. Giana Erminio S.r.l. un iter procedurale regolante i rapporti della Società con la Pubblica Amministrazione.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltreché il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE – 2 –

Reati Societari e Reati di Abuso di Mercato

(Artt. 25 ter e 25 sexies D.lgs 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE (ART. 25 1. TER E ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001).
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE – 2 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati societari e di abuso di mercato (art. 25 ter e art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e ai reati di abuso di mercato.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli articoli appena sopra citati.

Di tali fattispecie di reato, però, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

□ False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

□ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.lgs. N.58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

□ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

□ Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998).

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si realizza altresì quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al precedente comma 1.

Ai fini della presente fattispecie per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

□ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 62 del 2005 si realizza quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 2 -.

I reati previsti dall'art 25 ter e dell'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, nell'ambito della Giana, sono i seguenti:

- La gestione dei rapporti con i soci, le società di revisione e il collegio sindacale;
- La redazione del bilancio e della situazione contabile infra-annuale;
- Le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile;
- La comunicazione, verbalizzazione e lo svolgimento delle assemblee;
- Le operazioni su strumenti finanziari;
- L'emissione di comunicati stampa e l'informativa al mercato;
- I rapporti con l'Autorità di Vigilanza;

- La gestione di informazioni privilegiate che possono essere diffuse e/o utilizzate per l'acquisto, la vendita o altre operazioni su strumenti finanziari;

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Giana sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Giana in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25ter e art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate;
- c) attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità;
- d) assicurarsi che per ogni operazione sia conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione;
- e) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in particolare, assicurare che la circolazione interna e verso Terzi di documenti contenenti informazioni potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi alla Giana e indebite divulgazioni;
- h) non comunicare ad altri, se non per motivi d'ufficio, le informazioni potenzialmente privilegiate di cui si viene a conoscenza;
- i) far sottoscrivere, ai Terzi cui si comunicano informazioni potenzialmente privilegiate in occasione del conferimento dell'incarico, un impegno di riservatezza;
- j) rispettare quanto evidenziato dalla Consob che, con riferimento alle società calcistiche raccomanda di usare la massima prudenza nel rilasciare dichiarazioni in relazione alle trattative di calcio-mercato al fine di non creare asimmetrie nella diffusione delle notizie, data la notevole attenzione da parte degli organi di informazione.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono state formalizzate specifiche procedure e norme aziendali aventi ad oggetto la definizione delle modalità, dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della redazione dei bilanci.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -3-

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -3-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D.lgs. n. 231/2001 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi in seguito alla violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' stato, infatti, inserito l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per tale delitto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata ricompresa tra tre mesi e un anno.

Lesioni personali colpose gravissime

Salvo quanto previsto in precedenza, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per tale delitto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata compresa tra tre mesi e un anno.

Lesioni personali colpose gravi

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per tale delitto si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale – 3 -.

Le norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno come destinatari alcuni specifici soggetti e cioè il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i lavoratori; alcune specifiche disposizioni riguardano il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza; in tema di cantieri temporanei mobili alcune specifiche disposizioni riguardano ancora il committente, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza.

I reati di omicidio e di lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro interessano, a diverso titolo secondo le attribuzioni, i compiti e/o le responsabilità assegnate, principalmente i soggetti in questione.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, in ambito Giana, sono i seguenti:

- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

A tal fine è stato predisposto ogni idoneo e prescritto documento che ha analizzato ogni ipotetico rischio che i lavoratori potrebbero dover affrontare; tale documento deve essere soggetto a modifiche, qualora le esperienze maturate suggeriscano la necessità di implementare il livello di sicurezza in ambito aziendale.

E' stato inoltre predisposto un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe.

La Giana si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; viene prestata, inoltre, particolare attenzione affinché ogni lavoratore sia provvisto ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione.

Viene, ancora, seguita con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti – aziende esterne; questi devono essere scelti in ragione della loro comprovata capacità e devono essere sensibilizzati ad operare mediante la puntuale osservanza delle norme che disciplinano la materia oggetto del presente capitolo.

3. Principi generali di comportamento

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al R.S.G.S, al committente, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza che sono organici alla Giana in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il Medico Competente (M.C.), addetti al primo soccorso, gli addetti emergenze in caso d'incendio, ognuno nell'ambito di propria competenza, devono garantire:

la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;

- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori sul sistema di gestione della sicurezza e della salute definito dalla Giana e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio/pericolo quali "quasi incidenti";
- l'idoneità delle risorse, umane (in termini di numero e qualifiche professionali) e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali;

In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – così come anche modificati dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza - nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio / pericolo (ad esempio "quasi incidenti"), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i soggetti sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali;

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo, vengono formalizzate specifiche procedure, protocolli e norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza. Tali riscontri si conseguono nel DVR o documento equivalente e nella documentazione allegata.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello (ivi incluso l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, la gestione della sicurezza, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -4-

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite

(art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -4-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di utilità illecite (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Segnatamente, l'art. 25-octies stabilisce:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Ma si passi ai singoli reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale reato si configura quando taluno, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale reato si configura quando taluno, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (quali rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope) con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

E' previsto un aggravio di pena quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale reato si configura allorché chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. prima citati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti non colposi di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione e delitti concernenti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Anche qui, la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

In seguito ad un intervento legislativo avutosi nel 2007, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati a livello transazionale, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi esclusivamente su territorio italiano.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale 4.

Con riferimento ai reati ex art. 25-octies, i processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio, nell'ambito della A.S. Giana Erminio S.r.l., sono i seguenti:

- L'approvvigionamento di beni e servizi;
- Le transazioni finanziarie;
- La vendita di beni e/o servizi;
- La produzione e l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;
- La gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante;
- La gestione degli investimenti, principalmente nell'ambito dell'attività sportiva;
- La gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
- La gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- La gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- La gestione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- La gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della A.S. Giana Erminio S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3.Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della A.S. Giana Erminio S.r.l. in via diretta mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

4.Regole specifiche di condotta

Nelle procedure e nelle norme aziendali, le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -5-

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25 bis D.lgs. 231/2001)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001) E DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -5-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001).

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie di reato rientranti nella classe di reati di cui alla Parte Speciale 5.

Di tali fattispecie di reato, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio.

□ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando: 1) un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse un'apparenza di un valore superiore; 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione.

Per contraffazione generalmente si intende "la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà". Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparente genuinità. L'alterazione ha come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore.

□ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, tale reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

□ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale reato si configura qualora un soggetto spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

□ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.

Per valori di bollo si intendono, a tal fine, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.

□ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un qualsiasi soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

□ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

A tali condotte sono equiparate, ai fini della applicazione della pena, quelle che abbiano ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

□ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti disegni o modelli industriali) contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero quando chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o nella alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

□ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati di cui al precedente art. 473 c.p., allorché chiunque vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione e introduzione nel territorio dello Stato, è altresì punito, sebbene con pene ridotte, chiunque detiene per la vendita o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti sopra descritti.

Si ribadisce come, agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali.

La tutela prevista per le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. deve ritenersi limitata, secondo le interpretazioni giurisprudenziali, ai soli marchi registrati.

1.2 Le fattispecie dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001)

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter Legge 633/1941)

Tale norma, al comma 1, punisce chiunque commette, a fini di lucro, uno dei fatti che si passerà ad elencare, ove lo stesso sia commesso per uso non personale:

- a) Abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) Abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) Detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzi di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) Introdurre nel territorio dello stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- g) fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette figure;
- h) abusivamente rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, L. 633/1941, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La stessa norma, al comma 2 dell'art. precedente, continua col prevedere sanzioni, sia di natura detentiva che di natura pecuniaria, a carico di chiunque:

- a) riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- b) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- d) promuova od organizzi le attività illecite di cui al comma 1.

2.Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -5-

In relazione ai reati di cui all'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001, le attività sensibili individuate, ossia le attività nel cui svolgimento la Giana può incorrere in responsabilità penale, sono le seguenti:

- la gestione di denaro contante;
- l'uso e la detenzione di valori di bollo;
- l'uso e la detenzione di carte di pubblico credito;
- l'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- la produzione o l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti.

In relazione, invece, ai reati di cui all'art. 25 novies, le attività sensibili individuate per la Giana si esauriscono fondamentalmente nella gestione di opere dell'ingegno.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori di A.S. Giana Erminio S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti di A.S. Giana Erminio S.r.l. in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- l'utilizzo fraudolento di marchi di enti di certificazione;
- l'utilizzo di certificazioni non possedute;
- l'utilizzo delle certificazioni fuori dagli ambiti e dai termini temporali per i quali è stata ottenuta;
- l'abusiva trasmissione/diffusione allo stadio di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- la diffusione, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- l'abusiva trasmissione/diffusione di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- l'abusiva trasmissione sul sito internet o mediante il canale televisivo di opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore;
- l'abusiva pubblicazione sulla rivista o sul sito internet di parti di opere letterarie coperte dal diritto d'autore;
- L'abusiva installazione, duplicazione, o diffusione a terzi di programmi (software) soggetti a licenza.

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi oltre alle regole seguenti e i principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso il segreto industriale, quando e ove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica e commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

5.1 controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -6-
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(art. 24 bis D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTO INFORMATICO E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -6-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Le fattispecie dei reati di delitto informatico e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

La legge 18.3.2008 n. 48, entrata in vigore il 5.4.2008, ha introdotto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Tale legge ha altresì introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 24 bis, che estende alle società, ricorrendone i presupposti, la responsabilità amministrativa per i reati sopra indicati.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

Preliminarmente, al fine di agevolare la lettura delle norme, vengono di seguito fornite le definizioni di documento informatico e sistema informatico:

□ per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale ex D.lgs. 82/2005;

□ per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compie un'elaborazione automatica di dati”.

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis. Di tali fattispecie di reato, però, si passerà a trattare solo quelle per le quali è stato rilevato, da apposito organismo di gap analysis, un rischio di commissione medio o alto, lasciando quindi escluse quelle figure di reato caratterizzate da un basso livello di rischio per la Società.

□ 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di “introduzione” che di “permanenza” abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

□ 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La norma in esame, tutelando la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, punisce le condotte di intercettazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni telematiche, poste in essere all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

La formula normativa di “comunicazioni telematiche” si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

□ 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

□ 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La norma punisce esclusivamente il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui.

Nella nozione di danneggiamento rientrano le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

□ 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.

La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata più pesantemente nel comma 2 della norma in commento.

□ 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico. Tra le condotte di danneggiamento punite dalla norma rientra, oltre a quella di “rendere in tutto od in parte inservibile” il sistema informatico, anche quella di averne “ostacolato gravemente” il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso “l’introduzione o la trasmissione di dati” dimostra l’attenzione del legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall’art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -6-

Con riferimento ai reati previsti dall’art. 24-bis i principali processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio, nell’ambito della Giana, sono i seguenti:

- Negoziare/stipulare e/o eseguire contratti ai quali si perviene mediante trattative private;
- Negoziare/stipulare e/o eseguire contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette;
- La gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l’emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro e il rispetto delle cautele previste dalla legge per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- La gestione dei trattamenti previdenziali del personale e la gestione dei relativi accertamenti;
- La richiesta di provvedimenti amministrativi ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- La predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d’imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- La gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, pratiche ecc., differenti da quelli descritti in precedenza e procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Amministrazione del sistema;
- Gestione di data base;
- Gestione e utilizzo di firma elettronica;
- Esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica;
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione del processo di erogazione di beni/servizi alla P.A.;
- Accesso ad internet tramite strumenti aziendali;
- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione del profilo utente e processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione;

Le disposizioni della Presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti aziendali coinvolti, a vario titolo, nella gestione o nell’utilizzo dei sistemi informativi aziendali; ovvero tutti i dipendenti, i collaboratori esterni, temporanei e continuativi, i fornitori che per le loro attività abbiano accesso fisico o logico ai sistemi informativi della A.S. Giana Erminio S.r.l. .

3. Principi generali di comportamento

Nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi;
- informativi altrui con l’obiettivo di:
- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- danneggiare e distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;

- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.
- La Giana Erminio S.r.l. deve attivarsi al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
 - identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
 - valutare la corretta implementazione tecnica del sistema "deleghe e poteri" aziendale a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta segregazione dei compiti;
 - vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento.

Tutti i soggetti inclusi nel presente documento sono tenuti a rispettare, per le attività di rispettiva competenza, le seguenti regole:

- gli strumenti aziendali devono essere utilizzati nel rispetto delle policy e procedure aziendali definite;
- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali deve essere limitato alle sole attività lavorative;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della A.S. Giana Erminio S.r.l. sia implementata nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di networking e gestione dei sistemi software e hardware devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed Informatici (come già specificato all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza).

4. Regole specifiche di condotta

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in uno specifico iter interno relativo alla gestione del rischio informatico;

- nella redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
- nella attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- nell'attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si esplichino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- nell'attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -7-

Delitti di criminalità organizzata

(art. 24 ter D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE – 7 -
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità". L'art 24-ter introduce nel novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i seguenti:

☐ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

E' associazione per delinquere quell'associazione finalizzata alla commissione dei reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e reati concernenti la violazione delle norme in materia di immigrazione clandestina.

Costituisce una aggravante, ai fini della comminazione della pena, la circostanza che l'associazione sia diretta alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. ossia delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

☐ Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

La norma chiarisce che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Coloro che prendono parte ad una associazione del tipo sopra descritto sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

Più severamente invece, ossia con una pena compresa tra nove e quattordici anni di reclusione, sono puniti coloro che promuovono, dirigono od organizzano la medesima associazione.

Si ha un aggravio di pena nel caso in cui l'associazione sia armata.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

È previsto un aggravio di pena pure nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di altri delitti.

☐ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Tale reato si configura allorché un soggetto ottenga la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

La pena è la stessa stabilita dal primo comma dell'art. 416 bis c.p.

☐ Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi.

Per la trattazione delle tre fattispecie di reato appena elencate, disciplinate dagli artt. 600, 601 e 602 c.p., si rimanda alla Parte Speciale – 11 – relativa, tra l'altro, ai delitti contro la personalità individuale.

☐ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.lgs. 286 del 1998)

Tale norma punisce chiunque – salvo che il fatto non costituisca più grave reato - promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La punizione dei soggetti che si siano resi colpevoli delle azioni appena descritte è subordinata al verificarsi dei seguenti casi:

- a) Che il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) Che la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) Che la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) Che il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto;
- e) Che gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

☐ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura allorché chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

La pena è aggravata ove dal sequestro derivi comunque la morte della persona sequestrata, nonostante tale fatto fosse non voluto dal sequestratore.

Ove invece il colpevole cagioni – quindi, volutamente – la morte del sequestrato, si applica la pena dell'ergastolo.

Si applicano pene più miti a quel concorrente nel reato che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto rapito possa riacquistare la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione.

☐ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 DPR 309/1990)

Tale fattispecie di reato viene ad esistenza quando chiunque, senza apposita autorizzazione, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' inoltre punito chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

- Sostanza stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, ovvero per altre circostanze appaiano destinate ad un uso non esclusivamente personale;

- Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedano il quantitativo prescritto.

E' inoltre punito chiunque illecitamente ceda, metta o procuri che altri mettano in commercio le sostanze oggetto di tale norma, nonostante tale soggetto sia in possesso di apposita autorizzazione.

Costituisce reato, ai fini di applicazione di tale norma, anche l'illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori delle sostanze stupefacenti o psicotrope, utilizzabili nella produzione clandestina delle stesse.

E' infine punito chiunque coltivi, produca o fabbrichi sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle autorizzate.

Armi e munizioni comuni da sparo (art. 2 Legge 110/1975)

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali sia esclusa l'attitudine a recare offesa alla persona.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/ del 1990)

Si ha tale figura di reato quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso DPR (ossia produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia tali associazioni è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore ad anni venti.

Che, più semplicemente, partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di tale genere di sostanze.

La pena è aumentata, ancora, ove l'associazione sia armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di quelle attività della A.S. Giana Erminio S.r.l. caratterizzate da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con due soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della Giana.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale I);
- Indebita percezione di contributi federali (Parte Speciale I);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale II);
- Ricettazione / riciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale IV).

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possano commettere i seguenti ulteriori reati:

- Associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria;
- Associazione per delinquere finalizzata alla frode in competizioni sportive.

Nell'ambito della A.S. Giana Erminio S.r.l. si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio, anche ai fini del reato di associazione a delinquere, i seguenti:

- La gestione di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- L'assunzione del personale;
- La gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- La gestione di attività che richiedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- L'approvvigionamento di beni e servizi;
- La negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Vendita di beni o servizi;
- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Realizzazione di investimenti;

- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- gestione dell'evento-partita.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha i seguenti scopi:

- a) di indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) Di fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con riferimento alle possibili condotte illecite finalizzate ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, si precisa che rilevanti ai sensi del D.lgs. 231 potrebbero essere:

- l'utilizzo di mezzi fraudolenti finalizzati ad una turbativa o ad un impedimento dell'altrui attività, la minaccia o la violenza quale mezzo di illecita concorrenza, che potrebbero in ipotesi integrare la previsione di cui agli artt. 513 c.p. ("turbata libertà dell'industria e del commercio") e 513 bis c.p. ("illecita concorrenza con minaccia o violenza"), richiamati dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001.

- la commissione in forma associativa (ex. art. 416 c.p.) di condotte riconducibili alla "frode in competizioni sportive", così come disciplinata dalla Legge n. 410/89.

Inoltre, fuori dai casi previsti dal D.Lgs 231/01, si ricorda che:

- lo stesso reato di "frode in competizioni sportive", anche se compiuto individualmente, potrebbe ugualmente colpire un amministratore, un dirigente o un calciatore della società. Il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La società è responsabile, direttamente o in via oggettiva, degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio (art. 4 c.5 e art. 7 c.2-3 CGS).

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della A.S. Giana Erminio s.r.l. in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della Giana.

Nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate: all'organizzazione e alla gestione delle gare; alla gestione degli adempimenti sportivi; alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva;
- b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
- d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è **vietato**, a mero titolo esemplificativo:

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui la Giana sia impegnata;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare della Giana o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero.

4. Regole specifiche di condotta

Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure e le disposizioni aziendali vigenti riguardano:

- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica amministrazione, gli organismi sportivi e le autorità di vigilanza
- L'approvvigionamento di beni e servizi (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- gli investimenti nell'area sportiva,(inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infra-annuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
- la gestione delle vendite connesse con lo Stadio;
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione della tesoreria e delle casse.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo oltre al libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -8-

Reati ambientali

(art. 25 undecies D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -8-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente ex D.Lgs. 231/01 i reati c.d. "ambientali". Si tratta dei reati in violazione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p., alcuni dei reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), nonché alcuni reati di cui alla legge 150/92.

Relativamente a tali fattispecie di reato, ci si limiterà, per la maggior parte di essi, ad una mera elencazione in quanto reati per i quali, a seguito di studi condotti da apposito organismo di gap analysis, è stato riscontrato un basso livello di rischio che la Società incorra nelle responsabilità da tali fattispecie derivanti.

I reati che, in materia ambientale, vengono quindi in rilievo ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Commercio di esemplari di specie meglio specificate nel regolamento CEE 338/1997;**
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;**
- Norme in materia ambientale (art. 137, comma 1 e 2 del D.lgs. 152/2006)**

Tale norma punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La pena è aggravata quando le condotte descritte sopra riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nello stesso decreto.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;**
- Bonifica di siti;**
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;**
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006)**

Tale reato si concretizza quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti,**

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -8-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Giana, sono i seguenti:

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della Giana in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e ai divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della A.S. Giana Erminio S.r.l.

Nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:

- alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
- alle gestione degli scarichi di acque reflue;
- alla gestione, manutenzione e sanificazione dei campi e delle strutture di proprietà o date in concessione o in uso alla A.S. Giana Erminio S.r.l.

b) Nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso siti Giana) porre particolare attenzione all'affidabilità ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la Giana si configuri come produttore del rifiuto, verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto imposto dalla vigente legislazione.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale;

- in sede di realizzazione di prescrizioni imposte dalla legge o da Enti pubblici in materia ambientale, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

4.Regole specifiche di condotta

Nell'espletamento della propria attività per conto della A.S. Giana Erminio S.r.l., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Giana e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della A.S. Giana Erminio S.r.l., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, la Giana dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti, con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di Esponenti Aziendali;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive.

In base all'evoluzione delle attività gestite presso i siti Giana, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nella gestione e manutenzione dei siti devono in ogni caso verificare l'eventuale futura necessità di formalizzazione di ulteriori regole con riferimento a:

- il corretto esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera;
- la corretta attività di manutenzione di impianti eventualmente contenenti sostanze lesive dell'ozono.

5.I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE – 9 –

Delitti contro l'industria e il commercio

(art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS. 231/2001]
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -9-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 del D.lgs. 231/2001)

Con riguardo ai reati di cui alla Parte Speciale -9-, i reati incontro alla cui commissione e, quindi, responsabilità va la A.S. Giana Erminio S.r.l. sono i seguenti:

□ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale reato si configura quando chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero adoperi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La punibilità è prevista a querela della persona offesa, ove il fatto non costituisca un più grave reato.

□ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Tale fattispecie si configura quando chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza usando violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata, in tutto o in parte ed in qualsiasi modo, dallo Stato o da altri enti pubblici.

□ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

□ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

E' perseguito penalmente chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Lo stesso avviene ove si tratti di oggetti preziosi, ma in tal caso la pena è aumentata.

□ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Tale norma persegue penalmente chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanza alimentari non genuine.

□ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

E' punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

□ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Tale norma prevede la perseguibilità penale per chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La persecuzione del reo è subordinata alla querela della persona offesa.

Allo stesso modo, è perseguito chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori metta comunque in circolazione i beni sopra elencati.

L'ultimo comma precisa che tali delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

□ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Tale norma punisce penalmente chiunque procede a contraffare o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

Anche qui, l'ultimo comma contiene la stessa previsione dell'ultimo comma dell'art. 517 ter c.p., al quale quindi si rimanda.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -9-

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001, i principali processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio, in ambito Giana, sono i seguenti:

- La vendita di beni e/o servizi;
- La produzione o l'uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;
- L'approvvigionamento di beni e/o servizi;
- La vendita di prodotti.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

La A.S. Giana Erminio S.r.l. si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte). Tali principi di carattere generale si applicano ai dipendenti della Giana in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25 bis e 25 bis 1 del Decreto);
- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

4. Regole specifiche di condotta

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti specifici principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e che possano creare confusione rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantire che essi possano venire registrati e da garantirne la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e/o la possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto prodotto che andranno ad identificare (distintività);
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- qualora, nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito della Aree di rischio.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE -10-

Corruzione tra privati

(art. 25 ter, lett. s-bis, D.lgs. 231/2001)

1. IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, LETTERA S-BIS DEL D.LGS. 231/2001)
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -10-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter c.1 lettera s-bis del D.lgs. 231/2001)

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata il 13 novembre 2012, è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo:

- la nuova fattispecie di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, di cui all’articolo 319-quater c.p. richiamato dall’art. 25, c. 3 del D.Lgs. 231/2001 - Si veda Parte Speciale 1.

- la nuova fattispecie di “corruzione tra privati”, di cui all’articolo 2635 c.c. come novellato dalla medesima legge n. 190/2012 richiamato dall’art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001. La legge punisce coloro i quali concedono o promettono, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di essi, al fine di compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società del soggetto corrotto. Nel concetto di utilità ricade ogni sorta di beneficio dato o promesso (es. cessione di beni o servizi senza corrispettivo o, che sia a prezzo vile, l’uso gratuito di beni, ecc.) valutabile come retribuzione del mercimonio illecito. Il reato è altresì punibile quando la dazione o la promessa sia accettata dal corrotto, oltre che “per sé”, quindi anche per un terzo, legato al corrotto, (destinatario dell’utilità). Oggetto dell’accordo criminoso è il compimento di atti contrari agli obblighi dell’ufficio ovvero l’astenersi dall’assumere atti necessari. La condotta o l’omissione deve essere tale da procurare nocumento alla Società ed è punibile anche quando l’evento, pur non costituendo l’oggetto della propria volontà commissiva, sia stato accettato, dall’agente, come conseguenza del proprio agire (dolo eventuale). La norma punisce, come persone fisiche, con le medesime pene, sia i corrotti sia i corruttori.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la norma punisce l’Ente nel cui interesse o vantaggio il corruttore agisce, sia esso un soggetto “apicale” o “sottoposto”. L’art. 25 ter, lett. s-bis del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente “nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile”. Ciò sta a significare che, con riferimento a tale fattispecie, **una responsabilità amministrativa da reato può sorgere soltanto in capo all’ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui il quale dà o promette denaro od altra utilità.**

Il reato presupposto è procedibile a querela della persona offesa, fatto salvo il caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza: in tal caso, infatti, per il reato si procederà d’ufficio.

Per distorsione della concorrenza si intendono tutte quelle attività che abbiano ad oggetto o abbiano come fine quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza” (art. 2 L. 287/90).

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -10-

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento ai reati di corruzione tra privati.

Sono sensibili, pertanto, per la Giana, tutti i processi già considerati nella Parte Speciale -1-, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione benefici vari a favore dei dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).

In aggiunta a ciò, debbono considerarsi “sensibili”, ai fini del rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, tutte quelle attività aziendali nel cui ambito può manifestarsi l’occasione per la commissione del reato.

Si ritengono dunque più specificatamente a rischio le seguenti attività:

- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione di calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;

- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;

(Si ricorda inoltre che, fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/01: il fare un’offerta di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, costituisce di per sé reato di frode in competizioni sportive che, se accertato, potrebbe colpire un amministratore o un dirigente della Giana; il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce di per sé un illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. La Società è responsabile,

direttamente o in via oggettiva, degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio (artt. 4, comma 5 e 7, commi 2 e 3 CGS))

- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;

- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;

- la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Con particolare riferimento ai processi "strumentali" alla corruzione in genere, già richiamati nella Parte Speciale 1 del Modello, i presidi di controllo adottati per ciascuno di tali processi sono da considerarsi pienamente mutuabili da quanto definito nelle medesime Parti Speciali o dalla regolamentazione interna ivi richiamata.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della Giana in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico della Giana.

Nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società, laddove la Giana potrebbe ricavare un indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo, anche per interposta persona, denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;

- qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

a) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4;

b) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti, come sopra menzionati, appartenenti a:

- controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;

- controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di fido, minori covenants o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli;

- società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;

- controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Calcio, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole alla Giana di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;

- negoziazioni per la "buyer" di clienti / potenziali clienti, nell'ambito di vendite di sponsorizzazioni, altri diritti, 'posti premium' o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per la Giana;

- direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per la Giana, oppure ostacolino una trattativa con altra società;

- dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, si ricorda che sono state o verranno formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE – 11 –

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25 quater D.Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -11-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

1. Le fattispecie dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/2001)

L'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli appena indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". L'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001 richiamato non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla convenzione di New York.

Nonostante ciò, si possono individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria di reati di cui si sta qui trattando, le seguenti fattispecie:

 Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Tale figura di reato punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive. Affinché tale reato si configuri, i soggetti facenti parte dell'associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo.

 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Tale figura di reato si configura quando taluno dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a qualcuno dei soggetti partecipanti alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Reato, questo, che si configura quando chiunque arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, e ciò anche se tali azioni siano rivolte contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Tale reato si configura in capo a chi addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se tali azioni siano rivolte contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme internazionali vincolanti per l'Italia.

 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Questo reato si concreta quando chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o all'incolumità di una persona. Costituisce una aggravante di tale reato la circostanza che i fatti di cui sopra siano rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280 bis c.p.)

Tale reato si configura quando chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'art. 585 c.p. (esemplificativamente: le armi da sparo e tutte quelle comunque destinate ad offendere) e idonee a causare importanti danni materiali. Costituiscono aggravanti le seguenti circostanze: che il fatto di reato sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali; e ancora, che dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Tale reato si ha quando chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. Costituisce una aggravante, la circostanza che dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui sopra (art. 302 c.p.)

Tale reato si configura quando chiunque istighi qualcuno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti agli articoli sopra richiamati. La pena varia a seconda che l'istigazione, venga o meno accolta oppure venga accolta ma senza che il delitto venga commesso.

2.PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -11-

Le attività sensibili, ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi, per la Giana, il rischio di commissione dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico sono le seguenti:

- Compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
- Realizzazione di investimenti con controparti considerate a rischio;
- Selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
- Gestione di server della società o di siti internet;
- Assunzione di personale

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i collaboratori della Giana sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3.Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il c.d. "rischio controparte", ossia occorre verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche. Per svolgere tale valutazione è bene ricorrere all'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale (Liste di Riferimento).

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno dei destinatari del Modello assume nei confronti dell'A.S. Giana Erminio S.r.l. nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra indicati (art. 25 quater D.lgs. 231/2001);
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati di cui alla presente Parte Speciale;
- utilizzare la società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
- effettuare prestazioni e/o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei partner o dei fornitori della società che non trovino adeguata motivazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi né nelle prassi vigenti in ambito locale.

4. Regole specifiche di condotta

Al fine di prevenire ed evitare che la Società, per il tramite dei propri dipendenti, incorra nelle responsabilità derivanti dalla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono previste specifiche procedure da seguire, soprattutto nell'ambito delle attività maggiormente a rischio reato. Tali procedure, indicate a titolo di esempio ma che non esauriscono le cautele da adottare nelle varie operazioni, sono:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza diretta del beneficiario della somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, Consulenti e partner devono essere completi, ai fini sia di una loro corretta individuazione, sia di una valida valutazione del loro profilo;
- avere sempre conoscenza dei fondi della Società gestiti da soggetti terzi;
- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui professionalità sia stata validamente accertata;

inserire, nei contratti con consulenti, partner e fornitori, una apposita dichiarazione nella quali gli stessi affermino di essere a conoscenza della normativa contenuta nel D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati dallo stesso elencati.

5.I controlli dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli, l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE – 12 –

I Delitti contro la Personalità Individuale e le Pratiche di Mutilazione degli Organi Genitali Femminili (artt. 25 quinquies e 25 quater 1 D.Lgs. 231/2001)

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E IL REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE

NELLA PARTE SPECIALE -12-

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli enti che commettano reati contro la personalità individuale se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale. In tale evenienza, la legge prevede l'applicazione della sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Inoltre la legge n.7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto una nuova figura di reato, prevista dall'art. 583 bis c.p., in quale dispone la punibilità dell'ente nel caso di svolgimento di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. In tale ambito, viene in aiuto alla Società il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, il quale svolge un'azione di monitoraggio sui siti a contenuto/oggetto pedopornografico e ne comunica l'esistenza, cosicché la Società potrà porre in atto una adeguata attività di filtraggio e di inibizione con riguardo ai siti comunicati, appunto, dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia.

Procediamo, adesso, ad elencare i vari reati rientranti nell'ambito di trattazione della presente Parte Speciale – 11 -.

☐ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Tale reato si può configurare secondo due distinte modalità: cagionando, in assenza di esigenze terapeutiche, una mutilazione degli organi genitali femminili; a tal fine, come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili si intendono: la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. E ancora, provocando, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle prima elencate, al fine di menomare le funzioni sessuali, quando da tali lesioni derivi alla persona offesa una malattia nel corpo o nella mente.

☐ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale reato si configura quando chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o a prestazioni che comunque ne comportino lo sfruttamento. A tal fine, la riduzione o il mantenimento della persona in soggezione si ha quando la condotta venga posta in essere con l'uso di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione fisica o psichica, o di una situazione di necessità, o ancora tramite la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

☐ Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Reato, questo, commesso da chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto (18) ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

☐ Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Si configura pornografia minorile quando:

- ☐ Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico o induca minori degli anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche;
- ☐ Chiunque faccia commercio del materiale pornografico sopra menzionato;
- ☐ Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico prima menzionato, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Sono altresì puniti, ma con pene ridotte, coloro che offrano o cedano ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico prima menzionato.

☐ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, in modo consapevole, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

☐ Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Tale reato è punito con le stesse pene previste per i reati di cui ai precedenti artt. 600 ter e 600 quater c.p., ma diminuite di un terzo in quanto, in questo caso, il materiale pornografico è realizzato con l'uso di immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

A tal fine, per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni non reali.

☐ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Reato che viene ad esistenza allorché chiunque organizzi o faccia propaganda a viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale genere di attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale norma prevede la persecuzione penale di chiunque commetta tratta di persone che si trovino in condizione di servitù o schiavitù ovvero che, al fine di ridurre taluno o mantenerlo in schiavitù o servitù, induca lo stesso, mediante inganno o costringendolo con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Costituisce circostanza aggravante, quindi punita più severamente, il fatto che tali delitti vengano commessi in danno di soggetti minori degli anni diciotto o siano diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ultima figura criminosa punisce chiunque commette tratta di persone che siano in condizioni di servitù o schiavitù o, al fine di commettere tali reati nei confronti di altri, la induce – utilizzando le stesse modalità descritte nell'articolo precedente – a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Anche qui è prevista la stessa circostanza aggravante di cui all'articolo precedente.

2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -12-

Le attività ritenute sensibili, all'interno della Giana, in relazione ai reati contro la personalità individuale ed ai reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, solo le seguenti:

- Attività che coinvolgano direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Attività in ambito cinematografico/editoriale;
- Promozione e/o gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- Attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da tour operator;
- Verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale o fotografico che venga, di volta in volta, acquistato, noleggiato o prodotto;
- Gestione di attività che preveda il ricorso, diretto o indiretto, a manodopera;
- Gestione di cliniche e/o ambulatori;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali, fornitori.

Tutti i processi sensibili devono, a ragione della loro natura, essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme contenute nel Codice Etico, ai valori ed alle politiche della Società Giana ed, infine, alle regole contenute nel Modello.

Si faccia attenzione alla circostanza che si ritengono attività "a rischio" anche quelle connesse alla erogazione di finanziamenti o alla prestazione di supporto, in qualsiasi forma, a favore di soggetti, singoli o associazione, che tengano comportamenti che possano concretare le figure di reato trattate in questa Parte Speciale – 12 -.

3. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i Dipendenti, consulenti e partner della Società devono conoscere e rispettare:

- In generale, la normativa italiana e straniera applicabile al riguardo;
- Il Codice Etico;
- I principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- Il sistema di controllo interno della Società.

I divieti di carattere generale che si andranno a specificare si applicano, direttamente, agli Amministratori, Dirigenti e dipendenti della Società, nonché ai consulenti, fornitori, partner in forza di apposite clausole contrattuali.

A tali soggetti è, quindi, espressamente vietato:

Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra esaminate; è inoltre vietato tenere comportamenti che violino i principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale;

A tal fine, la Giana richiede il rispetto dei seguenti principi:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Dirigenti e i dipendenti in genere devono porre la massima attenzione affinché i partner commerciali della Società rispettino le norme in materia di lavoro minorile;
- Gli stessi soggetti devono porre attenzione all'organizzazione di soggiorni all'estero dei dipendenti;
- La Giana richiama in modo inequivocabile i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in loro possesso.

4. Regole specifiche di condotta

Con riferimento alle problematiche in oggetto, la A.S. Giana Erminio S.r.l. si è dotata delle seguenti regole interne:

- chi si occupa della selezione dei fornitori di particolari servizi deve sempre valutare con particolare attenzione, anche attraverso un'apposita analisi *ex ante*, l'affidabilità di tali fornitori ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte speciale;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale o comunque qualsiasi comportamento che possa integrare gli estremi dei reati qui trattati, ne informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui: a) la Giana comunica di avere adottato un proprio Codice etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001; b) il fornitore, dal canto suo, si impegna a tenere, nell'ambito dei rapporti con la Giana, comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001;
- nei rinnovi e/o nei nuovi contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (ad es. clausole risolutive espresse, penali);
- la Società si impegna a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- la Società richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ed i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività sensibili al fine di verificare il rispetto delle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Di detti controlli, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE – 13 – REATI TRANSAZIONALI (LEGGE N. 146/2006)

1. LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSAZIONALI
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -13-
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Le fattispecie ricomprese sotto la categoria dei reati transazionali

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, ratificata dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transazionale in maniera più efficace. Essa richiede che ogni Stato – parte della stessa adotti le misure necessarie per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipino ai reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione punta dunque ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi che vi prendono parte, affinché si possa affermare con certezza che un reato è considerato e resta tale in ogni Paese.

In relazione a quanto di nostro interesse, ciò che importa sapere è che all'art. 10 della legge 146 del 2006, prima citata, è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa essere considerato transazionale. Ai sensi di tale art. 3, L. 146/2006, si considera reato transazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero, sia commesso in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in un solo Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro”.

Per ‘gruppo criminale organizzato’, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite prima citata, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi stabiliti dalla Convenzione al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

I reati, appartenenti alla categoria di Reati Transnazionali, che vengono richiamati dal D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Reati di associazione:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43 del 1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309 del 1990).
- Reati concernenti il traffico di migranti:
 - Traffico di migranti (disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui al D.lgs. 286 del 1998).
- Reati di intralcio alla giustizia:
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali appena elencati, è prevista l'applicazione all'ente di sanzioni sia pecuniarie che interdittive, al di fuori che per i reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione interdittiva.

Prima di passare ad analizzare le singole fattispecie di reato, si vuole precisare come non saranno analizzate tutte le figure di reato. A seguito, infatti, di studi condotti da apposito gruppo di gap analysis, è stato attribuito uno specifico livello di rischio (tra basso, medio, alto e molto alto) ad ogni fattispecie di reato richiamata dal D.lgs. 231/2001, intendendosi per “livello di rischio” la possibilità – appunto, bassa, media, alta e molto alta – per la Società di incorrere in responsabilità in conseguenza della commissione di quel reato.

Di seguito, quindi, si trascureranno le fattispecie di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** di cui all'art. 377 bis c.p. e di **Favoreggiamento personale** di cui all'art. 378 c.p., appunto per il basso livello di rischio individuato con specifico riferimento ad esse.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Si ha associazione per delinquere quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti. In questo caso, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò dolo, con la reclusione da tre a sette anni.

Anche la semplice partecipazione all'associazione è punita, con la reclusione da uno a cinque anni.

I capi, invece, soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori.

Se gli associati scorrono pubblicamente in armi, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più persone.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi, si applica la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori, i costitutori e gli organizzatori dell'associazione; e da quattro a nove anni per i semplici partecipanti.

E' previsto un aggravio di pena anche per il caso in cui l'associazione sia diretta alla commissione di taluno dei delitti di pedopornografia minorile commesso in danno di minori degli anni diciotto.

Dalla lettura dell'art. 416 c.p. emerge come esso punisca, in quanto illecita, già la sola costituzione o partecipazione o organizzazione dell'associazione finalizzata a delinquere, a prescindere dalla circostanza che essa abbia posto concretamente in essere qualche delitto; si può, dunque, incorrere nel reato di associazione a delinquere anche a prescindere dalla commissione di qualsiasi reato.

□ **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La pena prevista è della reclusione da cinque a dieci anni per chi prenda semplicemente parte all'associazione di cui trattasi; della reclusione da sette a dodici anni per i promotori, dirigenti ed organizzatori dell'associazione di tipo mafioso.

La pena è aggravata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è altresì aggravata quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

□ **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43 del 1973)**

Tale reato sussiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati all'art. 291 bis dello stesso DPR. La pena prevista è della reclusione da tre a otto anni per i promotori, i costitutori, i dirigenti, gli organizzatori ed i finanziatori dell'associazione. La pena prevista per i semplici partecipanti alla stessa è della reclusione da uno a sei anni.

Anche in questo caso, la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è armata.

□ **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990)**

Tale reato sussiste allorché tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati al precedente art. 73 dello stesso DPR. I promotori, i costitutori, i dirigenti, gli organizzatori ed i finanziatori sono puniti con la reclusione non inferiore ad anni venti. Per i semplici partecipanti è invece prevista la reclusione non inferiore ad anni dieci.

Anche qui la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, ma anche se tra i partecipanti vi siano persone dedite all'uso di tali sostanze.

Anche qui è previsto un aumento di pena ove l'associazione sia armata.

□ **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (artt. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.lgs. 286/1998)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni previste in materia, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

Le pene sono aumentate se:

- a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) Per procurare l'ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

E' previsto l'aumento di pena detentiva da un terzo alla metà e la multa di € 25.000,00 per ogni persona fatta immigrare clandestinamente, se i fatti di reato sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

2. PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI TRANSNAZIONALI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

I processi sensibili che la Giana ha individuato al proprio interno ai fini del D.lgs. 231/2001, con riferimento ai reati transnazionali, sono i seguenti:

- Realizzazione di investimenti;
- Approvvigionamento di beni e/o servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali, fornitori;
- Vendita di beni/o servizi;
- Produzione o uso di prodotto dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;
- Gestioni di sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Gestione di cliniche e/o ambulatori;
- Verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale/fotografico acquistato o noleggiato o prodotto.

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali della Giana, nonché dai suoi Consulenti e Partner. Essa ha l'obiettivo di far adottare ai propri destinatari regole di condotta idonee a prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società, nonché i loro consulenti e partner devono conoscere e rispettare:

- Il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico – funzionale aziendale ed organizzativa e il sistema di controllo di gestione;
- Il Codice Etico e le linee di condotta della A.S. Giana Erminio S.r.l. nelle relazioni economiche e collegiali;
- In generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- Le regole di cui alla Parte Generale.

4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società e dei Dipendenti, nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolte, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale;
- Porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, è fatto divieto di:

- Concedere utilità a persone facenti parte di organizzazioni anche solo sospettate dei reati transnazionali di cui alla presente parte Speciale;
- Assumere persone facenti parte delle suddette associazioni;
- Intrattenere rapporti o stipulare contratti con persone appartenenti alle suddette associazioni.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazioni delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli, l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE -14-

Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 14 I reati di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa” (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001)
- 14.1 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale
- 14.2 Principi generali di comportamento
- 14.3 Regole specifiche di condotta
- 14.4 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

14. Le fattispecie di reato di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco

scommessa” (art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001)

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014.

L'articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25-*quaterdecies*, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89)

La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89) La norma

in esame punisce chiunque:

- a) eserciti abusivamente l'organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;
- b) organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell'autorizzazione all'uso;
- c) venda biglietti o partecipi all'organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;
- d) partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;
- e) svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

14.1 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale

I reati previsti dall'art. 25-*quaterdecies* sono configurabili nell'ambito dei rapporti, sia in Italia che all'estero, con altre società sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano favorire o consentire condotte configurabili come frode in competizioni sportive o esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Con riferimento al reato di frode in competizioni sportive, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- gestione dell'evento partita;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati. Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua concretizzazione nell'interesse o a vantaggio di AS Giana Erminio Srl. Peraltro, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero

riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici di AS Giana Erminio Srl. Nondimeno, si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto già previsto dal Codice Etico e dal Regolamento di condotta tesserati.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di AS Giana Erminio Srl in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;
- c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
- d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;
- e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;
- f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
- g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui AS Giana Erminio Srl partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Codice di Giustizia Sportiva per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;
- h) astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- gestione dei rapporti e adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- la gestione degli investimenti sportivi, con specifico riferimento al processo di selezione e gestione degli intermediari;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la condotta prescritta ai tesserati (“regolamento di condotta tesserati”).

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

PARTE SPECIALE -15-

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 15.1 Le fattispecie di Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)
- 15.2 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -15-
- 15.3 Principi generali di comportamento
- 15.4 Regole specifiche di condotta
- 15.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Le fattispecie di Reati Tributari [art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001]

Nel mese di dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. La suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l’articolo 25*quinquiesdecies*, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2):
La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3):
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8):
La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):
La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11):
La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, all'art. 25-*quinquiesdecies* vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni .

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- omessa dichiarazione (art. 5):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- indebita compensazione (art. 10 - quater):

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

- (i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- (ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale - 12 -

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito AS GIANA ERMINIO SRL, sono i seguenti:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;

- Gestione delle partnership;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);
- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Vendita di beni e servizi;
- Pagamento dell'imposta tramite Modello F24;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Closing & Reporting;
- Archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione delle attività di tesoreria e finanza;
- Gestione degli asset aziendali;
- Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni; • Gestione degli investimenti sportivi.

*** Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- c) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di AS Giana Erminio Srl in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;
- c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno;
- e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;

- f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;
- g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;
- i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di business di AS Giana Erminio Srl, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
- k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;
- l) deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- m) coinvolgere la Funzione Taxation ed i consulenti fiscali di AS Giana Erminio Srl in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie, al fine di integrare gli aspetti fiscali nella valutazione complessiva dell'operazione;
- n) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- o) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- p) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- q) assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- r) operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;
- s) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;
- t) attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

- a) porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- b) porre in essere operazioni artificiose e/o non connesse con il business di AS Giana Erminio Srl, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- c) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- d) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;

- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;
- f) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- g) distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- h) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- i) svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile;
- j) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;
- k) intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;
- l) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- m) effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- n) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

4. Regole specifiche di condotta

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste e formalizzate specifiche procedure, regolamenti e norme aziendali aventi ad oggetto:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile verso la controllante;
- la gestione della tesoreria;
- le attività operative della Direzione Administration, quali:
 - il controllo mensile dell'IVA e la relativa liquidazione;
 - la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione dei dati delle fatture;
 - le dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770;
 - la spedizione dei modelli fiscali tramite Entratel e dei modelli f24 telematici e f24 on-line;
 - la gestione delle anagrafiche fornitori;
 - la registrazione e l'archiviazione delle fatture passive;
- la gestione dei ricavi da stadio;
- la gestione dei ricavi da marketing;

- la gestione dei ricavi da partnership;
- la gestione dei ricavi da merchandising;
- la gestione degli accessi logici e dei profili utente;
- la gestione degli accessi;
- la gestione dei rimborsi spese;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione degli investimenti in area sportiva.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

PARTE SPECIALE -16-

Prevenzione comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori durante le gare

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 16 Prevenzione comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori durante le gare
- 16.1 Introduzione e funzione della parte speciale in merito alla prevenzione comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori durante le gare
- 16.2 Le fattispecie di reato di “Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare - art. 62 delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.)
- 16.3 Prevenzione atti violenti dei sostenitori e impianto sanzionatorio a carico della società – (Art. 25 Codice di Giustizia Sportiva)
- 16.4 Fatti violenti dei sostenitori e impianto sanzionatorio a carico della società (Art. 26 Codice di Giustizia Sportiva)
- 16.5 Comportamenti discriminatori e impianto sanzionatorio a carico della società (Art. 28 Codice di Giustizia Sportiva)
- 16.6 Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (Art. 27 Codice di Giustizia Sportiva)
- 16.7 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale
- 16.8 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 16.9 Circostanze esimenti o attenuanti (art. 29 Codice di Giustizia Sportiva)
- 16.10 Principi di comportamento e misure idonee a prevenire comportamenti violenti, discriminatori messi in atto dai propri sostenitori in occasione delle gare, in violazione alle norme federali
- 16.11 I controlli dell’Organismo di Vigilanza

16.1 Introduzione e funzione della parte speciale in merito alla prevenzione comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori durante le gare

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dagli articoli 25-26-28 del Codice di Giustizia Sportiva e di assicurare l'adozione di misure preventive e di sicurezza che verranno adottate dalla società nel corso della stagione sportiva, in occasione della disputa di gare ufficiali e amichevoli, idonee a prevenire eventuali comportamenti violenti, discriminatori e in violazione delle norme federali messi in atto dai propri sostenitori durante le gare.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati contro.

Verranno quindi indicati:

- Le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello

16.2 Le fattispecie di reato di "Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare - art. 62 delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.)

Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

I comportamenti vietati dagli artt. 11, 12 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) sono stati mutuati dall'art. 62 delle Norme Organizzative Interne Federali (N.O.I.F.) "Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare".

I reati previsti dal quadro normativo dell'art. 62 (N.O.I.F.) sono riconducibili ai potenziali comportamenti di carattere violento, discriminatorio e volontariamente assunti dai propri sostenitori in spregio delle norme federali in occasione delle gare ufficiali ed amichevoli disputate dalla società, sia in Italia che all'estero.

La norma punisce l'utilizzo di espressioni oscene in contrasto con il pubblico decoro, che si sostanzino nell'esibizione di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Si elencano di seguito alcune fattispecie di reato:

- cori ed espressioni inneggianti in qualunque modo alla violenza o alla discriminazione, costituenti offesa od anche insulto in forma indiretta;
- introduzione o esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;

- tenere all'interno o nell'area riservata esterna dell'impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della società con riguardo a specifici settori dello Stadio;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- occupare all'interno dell'impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla società su autorizzazione delle competenti autorità.

Si individuano come pericolose e pertanto sono altresì espressamente vietate le condotte di seguito elencate, in quanto volte a sovvertire l'ordine pubblico e minacciare l'incolumità degli spettatori:

- introduzione nell'impianto sportivo di pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contondere, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (tipo puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto;
- accensione e/o utilizzo e/o lancio, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- lancio dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo potenzialmente atti ad offendere o contondere;
- qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri destinatari, di tifosi, di personale di servizio, di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, etc.
- partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità individuale;
- partecipazione, accertata con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;

16.3 Prevenzione atti violenti dei sostenitori e impianto sanzionatorio a carico della società – (Art. 25 Codice di Giustizia Sportiva)

Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

Per tale violazione si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure:

- da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
- da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
- da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.

Nei casi di recidiva è imposto l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; la norma prevede quanto elencato ai commi che seguono:

1. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
2. Esse rispondono per l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.
3. Sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure di cui al comma 1. Nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all'art. 8,

comma 1, lettere d), e), f).

Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico delle stesse società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche fuori dallo stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b).

Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2.

Per tali violazioni si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1. In caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo.

Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre alla ammenda, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Se la società è recidiva, è applicata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera f).

Per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1 e alla società responsabile non appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00.

I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, hanno comportamenti o rilasciano dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni, applicate anche cumulativamente, di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e g).

Durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all'art. 9

16.4 Fatti violenti dei sostenitori e impianto sanzionatorio a carico della società (Art. 26 Codice di Giustizia Sportiva)

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure:

- da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
- da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
- da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C.

3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate.

4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifici uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

16.5 Comportamenti discriminatori e impianto sanzionatorio a carico della società (Art. 28 Codice di Giustizia Sportiva)

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.

4. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia.

La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

16.6 Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (Art. 27 Codice di Giustizia Sportiva)

1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che violino taluno di detti principi;

b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell'istituto del "gradimento" quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell'inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure:

- euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A;

- euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;
 - euro 50.000 per violazioni in ambito di Serie C.
3. In caso di mancata applicazione dell'istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure:
- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
 - euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B;
 - euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.
4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale.

16.7 Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati.

I principali processi sensibili ritenuti più specificatamente macro-aree di rischio da monitorare sono i seguenti:

1. Concreta attuazione delle modalità e regole per l'accesso allo stadio;
2. Rispetto del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, cessione dei biglietti ai tifosi ospiti;
3. Gestione della sicurezza durante l'evento partita;

Il primo profilo attiene alle modalità di accesso allo stadio, illustrate all'interno del “Regolamento d'Uso” e del “Codice di Accesso allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola”; tali documenti sono pubblicati sul sito Internet della società e di facile consultazione.

Ai fini dell'indispensabile opera di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza all'interno degli stadi, è fatto divieto di introdurre allo stadio striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile inneggianti a forme di discriminazione; il materiale potrà essere introdotto ed esposto nell'impianto sportivo solo previa richiesta scritta di autorizzazione che dovrà essere vagliata dalla società in stretta collaborazione con gli organismi preposti.

Il secondo profilo riguarda le disposizioni da osservare in merito alla vendita dei biglietti per l'evento partita, che la società deve gestire in conformità alle disposizioni dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, con particolare riferimento alla cessione dei tagliandi ai sostenitori della squadra ospite.

Il terzo profilo attiene la gestione della sicurezza dell'evento partita, con riferimento al controllo dei titoli di accesso, instradamento degli spettatori e verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto; tali compiti sono demandati agli steward, che agiscono sotto la direzione ed il controllo del Delegato alla Sicurezza, figura responsabile per il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

16.8 Organi e funzioni aziendali coinvolte

Le aree aziendali che hanno il compito di intercettare i reati e le condotte criminose sopra esplicitate, monitorando i processi sensibili ritenuti più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento all'attività svolta dall'azienda le seguenti:

- Delegato alla sicurezza
- Delegato ai rapporti con la tifoseria o SLO (Supporter Liaison Officer)

Tali soggetti cooperano strettamente con le competenti autorità perché venga resa disponibile in occasione dell'evento la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

- Inoltre, la Società ha istituito un Ufficio SLO (Supporter Liaison Officer), al fine di migliorare il dialogo con i propri tifosi e per prevenire qualsiasi comportamento non consono.
- La A.S. Giana Erminio Srl pianifica i suoi eventi secondo quanto previsto dal "Piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza", nonché dal "Piano di Gestione dell'Evento", garantendo una stretta collaborazione tra la figura del proprio Delegato alla Sicurezza e le preposte Autorità di pubblica sicurezza.

16.9 Circostanze esimenti o attenuanti (art. 29 Codice di Giustizia Sportiva)

La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
- c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
- d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.

La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

16.10 Principi di comportamento e misure idonee a prevenire comportamenti violenti, discriminatori messi in atto dai propri sostenitori in occasione delle gare, in violazione alle norme federali

La società ritiene che tra i propri valori fondanti debbano annoverarsi il rifiuto di ogni forma di violenza, offesa o discriminazione sulla base di differenze riconducibili al sesso, alla razza, alla sessualità, allo stato di salute, alla nazionalità, all'origine territoriale o etnica, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.

Il supporto dei tifosi è una componente fondamentale della dimensione sociale dell'attività sportiva ed è intenzione della società favorirne una partecipazione improntata ai valori del fair play, della lealtà dei comportamenti eticamente positivi e rispettosi del decoro e dell'immagine pubblica.

Per contrastare e prevenire i fenomeni di violenza, malcostume e volgarità all'interno degli stadi e tutelarsi dalle possibili sanzioni disciplinari si è inteso dotarsi di misure preventive e di sicurezza adottate dalla società, quali:

- Adozione del Codice Etico che prevede forme di prevenzione e controllo di comportamenti violenti e/o discriminatori dei sostenitori

- Impegno a darne concreta attuazione promuovendo in occasione di incontri con le scuole i valori positivi dello sport finalizzati alla sana competitività e alla diffusione dell'idea di un tifo leale e responsabile per la propria squadra in un clima di serenità e di sano rispetto degli avversari.
- Adozione del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (ex art.27 Codice Giustizia Sportiva) e che consente di sanzionare propri tifosi che si rendano responsabili di determinate condotte violente in occasione delle gare. La Società, nel ribadire la ferma condanna di ogni condotta violenta e/o discriminatoria, conferma il proprio impegno ad agire per l'immediata cessazione di siffatti comportamenti da parte dei propri sostenitori, consistente ad esempio nell'immediato esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per individuare eventuali responsabili, nonché a collaborare con le Autorità competenti in tal senso.
- Elaborazione e prossima implementazione del "Codice di condotta del tifoso" indirizzato a tutti gli spettatori che assisteranno alle partite che si svolgeranno presso lo stadio "Comunale Città di Gorgonzola", e in generale a tutti i sostenitori che parteciperanno a qualunque titolo alle manifestazioni/eventi di cui la società sarà organizzatrice o partecipe; la violazione anche di una sola regola comportamentale e in più generale dai principi delineati nel presente Codice Etico potrà rappresentare un legittimo motivo di giusta causa di esclusione del tifoso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l'infrazione.

16.11 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante di comportamento.

PARTE SPECIALE -17-
Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
(Art. 25-duodecies del D.Lgs.n.231/01)

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 17 Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (Art. 25- duodecies del D.Lgs.n.231/01)
- 17.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- 17.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
- 17.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023)
- 17.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto- legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e D.L. n.20 del 10 marzo 2023)
- 17.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2022 con decreto del 07/052022
- 17.2.4 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023)
- 17.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- 17.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 17.5 Principi e regole di comportamento
- 17.6 Principi e norme generali di comportamento
- 17.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
- 17.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

17.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'impiego di Cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Verranno quindi indicati:

- Le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello

17.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs.n.109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", che testualmente stabilisce: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro".

Il legislatore ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023, disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Con le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, scaturite dai fatti tragici al largo della Calabria, il legislatore ha inasprito le pene detentive previste nei commi 1 e 3 dell'Art.12 del Testo unico sull'immigrazione per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Inoltre, per una lotta più efficace al fenomeno degli scafisti, è stato inserito nella fattispecie dell'Art. 25-duodecies, l'Art.12-bis del D. Lgs n.286/1998 "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" che contempla la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 17, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'articolo 25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001.

17.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98)

L'Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa
- Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione: *MOGC-SPE 12.3.9 "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016"*.

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D.Lgs.n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità

17.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e modifica del D.L 20/2023)

Per il contrasto all'immigrazione clandestina, con il D.L n. 20 del 10 marzo 2023 sono state inasprite le pene della reclusione sia al comma 1 che al comma 3, portando la reclusione da due a sei anni per il reato al comma 1 e da sei a sedici anni la reclusione relativa al reato al comma 3.

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,

ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- b. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo metà.

17.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata anno 2022 con decreto 7 maggio 2022

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 "Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ribadendo quanto stabilito dall'Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98" con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del

pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente” stabilisce con l’Art. 1 i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1971, con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905 e con decreto del 7 maggio 2022 ad euro 1798.

17.2.4 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

(Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da decreto legge n.20 del 10 marzo 2023)

Questa fattispecie di reato è stata inserita nell’Art.25-duodecies per combattere la tratta dei migranti, esposti a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoposti a trattamento inumano o degradante.

Sono state inasprite le pene detentive per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Quando il trasporto o l'ingresso, aventi il fine di procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità, con il comma 6 dell’Art.12-bis il reato è punito, secondo la legge italiana, anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

17.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L’Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’Art.25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate:

1. Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi
2. Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili

Il primo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero; in questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto

Il secondo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia; in questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti la validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché , come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni)

17.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi Extracomunitari
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

17.5 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

17.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in società;
- Assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;

17.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- I lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società
- Qualora la società si avvalga di somministrazione di manodopera l'azienda chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore

- Qualora la società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, l'azienda dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operanti
- Tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
- Deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'azienda, dovrà trasmettere preventivamente alla società la documentazione relativa al lavoratore medesimo
- La società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato
- Per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza

17.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante di comportamento.

PARTE SPECIALE -17-
Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
(Art. 25-duodecies del D.Lgs.n.231/01)

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 17 Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (Art. 25- duodecies del D.Lgs.n.231/01)
- 17.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- 17.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
- 17.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 con modifica D.L.n.20/2023)
- 17.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto- legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e D.L. n.20 del 10 marzo 2023)
- 17.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2022 con decreto del 07/052022
- 17.2.4 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da D.L.n.20 del 10 marzo 2023)
- 17.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
- 17.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 17.5 Principi e regole di comportamento
- 17.6 Principi e norme generali di comportamento
- 17.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
- 17.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

17.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo successivo.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'impiego di Cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare.

Verranno quindi indicati:

- Le Attività Sensibili ovvero a rischio di reato
- I principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello
- I principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello

17.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

In data 24 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il D.Lgs.n.109/2012, con cui il legislatore ha inteso dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE, contenente "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tra le principali novità, il legislatore ha introdotto nel Decreto l'Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", che testualmente stabilisce: "in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite dei 150.000 Euro".

Il legislatore ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II del Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023, disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Con le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, scaturite dai fatti tragici al largo della Calabria, il legislatore ha inasprito le pene detentive previste nei commi 1 e 3 dell'Art.12 del Testo unico sull'immigrazione per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.

Inoltre, per una lotta più efficace al fenomeno degli scafisti, è stato inserito nella fattispecie dell'Art. 25-duodecies, l'Art.12-bis del D. Lgs n.286/1998 "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" che contempla la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 17, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione del reato indicato nell'articolo 25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001.

17.2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98)

L'Art. 22 comma 12 D.Lgs.n.286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- Quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- Quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa
- Quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, tutte caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sono contemplate nella sezione: *MOGC-SPE 12.3.9 "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603-bis c.p. modificato dalla legge 199/2016 del 29 ottobre 2016"*.

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D.Lgs.n.286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità

17.2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Art.12, commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L.77 del 8 agosto 2019 e modifica del D.L 20/2023)

Per il contrasto all'immigrazione clandestina, con il D.L n. 20 del 10 marzo 2023 sono state inasprite le pene della reclusione sia al comma 1 che al comma 3, portando la reclusione da due a sei anni per il reato al comma 1 e da sei a sedici anni la reclusione relativa al reato al comma 3.

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato,

ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- f) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- g) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- h) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- i) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- j) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- c. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- d. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo metà.

17.2.3 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata anno 2022 con decreto 7 maggio 2022

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 "Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ribadendo quanto stabilito dall'Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98" con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del

pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente” stabilisce con l’Art. 1 i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

3. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.
4. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in euro 2.052,00, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad euro 1971, con decreto del 26 gennaio 2021 ad euro 1.905 e con decreto del 7 maggio 2022 ad euro 1798.

17.2.4 Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

(Art.12-bis D.Lgs.n.286/98 inserito da decreto legge n.20 del 10 marzo 2023)

Questa fattispecie di reato è stata inserita nell’Art.25-duodecies per combattere la tratta dei migranti, esposti a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoposti a trattamento inumano o degradante.

Sono state inasprite le pene detentive per chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone.

Quando il trasporto o l'ingresso, aventi il fine di procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità, con il comma 6 dell’Art.12-bis il reato è punito, secondo la legge italiana, anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

17.3 Le attività sensibili relative ai reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

L’Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L’analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’Art.25-duodecies del D.Lgs.n.231/2001

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate:

3. Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori stranieri provenienti da paesi Terzi
4. Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili

Il primo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero extracomunitario residente all'estero; in questa ipotesi il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi ed il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.

Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto

Il secondo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino Straniero Extracomunitario residente in Italia; in questa ipotesi all'atto dell'assunzione il datore di lavoro dovrà verificare la validità del permesso di soggiorno secondo le modalità già indicate al capo precedente ed attinenti la validità in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento del permesso di soggiorno dello Straniero, nonché , come ovvio, la effettiva età del lavoratore che non dovrà essere incompatibile con la capacità lavorativa (in Italia è fissata detta età minima, ma con numerose deroghe, in 16 anni)

17.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi Extracomunitari
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

17.5 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

17.6 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in società;
- Assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- Assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;

17.7 Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate precedentemente, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- I lavoratori assunti direttamente a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della società
- Qualora la società si avvalga di somministrazione di manodopera l'azienda chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore

- Qualora la società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, l'azienda dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operanti
- Tutta la documentazione relativa al lavoratore deve essere custodita dalla società in apposito archivio o database, nel rispetto delle normative in tema di privacy in tutti i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso l'azienda, tra i vari obblighi a carico della appaltatrice o del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
- Deve essere, inoltre, previsto che se l'appaltatrice intende inviare un lavoratore diverso, rispetto a quelli indicati dall'azienda, dovrà trasmettere preventivamente alla società la documentazione relativa al lavoratore medesimo
- La società effettua un controllo in loco sull'identità del lavoratore proveniente da ditte appaltatrici o somministrato
- Per quanto riguarda i controlli in loco, i dipendenti delle ditte appaltatrici, impiegati presso la società, devono avere un badge di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza

17.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante di comportamento.

PARTE SPECIALE -19-**Reati di razzismo e xenofobia****INDICE GENERALE DELLA SEZIONE**

- 19 Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs.n.231/01)
- 19.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia
- 19.2 Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia
- 19.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
- 19.3.1 Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'Art.25-terdecies)
- 19.3.2 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter introdotti dal D.Lgs.n.21 del 01/032018 che sostituiscono l'Art. 3 L. 654/1975)
- 19.4 Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia
- 19.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 19.6 Principi e regole di comportamento
- 19.7 Principi e norme generali di comportamento
- 19.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

19.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di razzismo e xenofobia

La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

19.2 Criteri per la definizione dei reati di razzismo e xenofobia

Si definisce "razzismo" , in senso lato, un atteggiamento di intolleranza sociale che porta un individuo o un gruppo a non accettare l'esistenza di individui e gruppi con modi di pensare e di agire differenti dai propri, mentre il termine "xenofobia" letteralmente "paura di ciò che è diverso", è l'esasperazione della propensione a ritenere che gli usi e i costumi della propria comunità (i cui membri possono anche appartenere a razze diverse) siano superiori a quelli di qualsiasi altra e si concreta in un atteggiamento di forte avversione verso i membri delle altre comunità.

L'art.5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI- (giustizia e affari interni) sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale) ha inserito nel D.Lgs.n.231/01 l'articolo 25-terdecies specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia.

19.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia introdotti ai sensi dell'Art.5 Legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di misure contro i reati di cui sopra.

La stessa legge ha poi aggiunto nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25-terdecies" Reati di razzismo e xenofobia" specificando le sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal Decreto all'Art. 25-terdecies

19.3.1 Reati di razzismo e xenofobia (Sanzioni pecuniarie e interdittive introdotte dall'Art.25-terdecies)

Il nuovo articolo 25-terdecies, inserito dall'articolo 5 della Legge 167/2017 all'interno del D.Lgs.n.231/2001 per disciplinare la lotta «contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato e sostituito dagli Artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

19.3.2 Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018)

I nuovi articoli 604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018, (che ha pure abrogato l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) recitano:

Art. 604-bis: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'Art. 604-ter (circostanza aggravante :Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

19.4 Le attività sensibili relative ai reati di razzismo e xenofobia

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art.25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate:

1. Rispetto delle procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa
2. Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:
3. Attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo

Il primo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero

Il secondo profilo riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia.

L'attuazione di detto principio si realizza evitando:

- La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»
- La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

19.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a
- Imprenditori locali, nei paesi di razza, etnia, nazionalità o religione diversa
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale di razza, etnia, nazionalità o religione diversa
- Conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali
- Attività di selezione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi

19.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

19.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società.
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione

- Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari»

19.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

PARTE SPECIALE -20-**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti****INDICE GENERALE DELLA SEZIONE**

- 20 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01)
- 20.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- 20.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- 20.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
- 20.3.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- 20.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)
- 20.3.3 Frode informatica (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022)
- 20.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- 20.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 20.6 Principi e regole di comportamento
- 20.7 Principi e norme generali di comportamento
- 20.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

20.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

20.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

20.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D. Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)

20.3.1 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate. Si riporta il testo dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 Novembre 2021.

Comma1. Chiunque al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Comma 2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Comma 3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Per il delitto di cui all'articolo 493-ter si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote

- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

20.3.2 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021)

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato.

Si riporta il testo dell'Art. 494-ter inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021:

Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

Comma 2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

20.3.3 Frode informatica (Art.640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 e dal D. Lgs. n.150 del 10 Ottobre 2022)

L'Art.640-ter a tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si riporta il testo dell'Art. 640-ter :

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

20.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori.

Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line.

Per limitare i danni conseguenti ad eventuale commissione di reato l'amministrazione può decidere i massimali disponibili per ciascuno mentre nell'assegnazione di PW per pagamenti on line e per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico l'amministratore adotterà tutte le misure previste per la sicurezza delle informazioni (Norma ISO 27001).

20.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti

- Attività di gestione del personale
- Operatività Hardware e Software

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

20.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

20.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace;

20.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE -21-

Delitti contro il patrimonio culturale

INDICE GENERALE DELLA SEZIONE

- 21 Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01)
- 21.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti contro il patrimonio culturale
- 21.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale
- 21.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
 - 21.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)
 - 21.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
 - 21.3.3 Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
 - 21.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
 - 21.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)
 - 21.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
 - 21.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)
 - 21.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
 - 21.3.9 Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)
- 21.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di delitti contro il patrimonio culturale
- 21.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 21.6 Principi e regole di comportamento
- 21.7 Principi e norme generali di comportamento
- 21.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

La presente parte speciale si riferisce ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

21.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti contro il patrimonio culturale previsto dalla Legge n.22 del 09 Marzo 2022. Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022, " Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25- septiesdecies, per la tutela del patrimonio culturale:

- Chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui o di beni culturali appartenenti allo Stato
- Chi si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
- Chi acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o funge da intermediario
- Chi si avvale di una scrittura privata falsa al fine di fare apparire lecita la provenienza di beni culturali mobili
- Chi trasferisce o immette sul mercato beni culturali senza denuncia atti di trasferimento
- Chi importa beni culturali da altro Stato frutto di delitto o di ricerche non autorizzate
- Chiunque trasferisce all'estero senza autorizzazione beni culturali, cose di interesse artistico, etc.
- Chiunque distrugge, disperde, deteriora beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- Chiunque, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o altro, oppure le pone in commercio, le autentica o le accredita conoscendone la falsità

21.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti contro il patrimonio culturale.

I reati contemplati nell'Art.25- septiesdecies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono contenuti nel titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Si fornisce di seguito l'elenco dei reati:

- Furto di beni culturali- (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali- (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali- (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali- (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.)

21.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

L'Art.518-bis c.p. punisce la condotta di chi si impossessa di un bene culturale altrui o di un bene culturale appartenente allo Stato, frutto quest'ultimo di rinvenimento nel sottosuolo o nei fondali marini.

Si riporta il testo dell'Art.518-bis c.p. :

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Per il delitto di cui all'Art.518-bis c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote. Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

L'Art.518-ter c.p., a differenza dell'articolo precedente, punisce la condotta di chi si appropria di un bene culturale altrui, qualora si abbia il possesso a qualsiasi titolo o a titolo di deposito.

Si riporta il testo dell'Art.518-ter c.p.

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500 .

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Per il delitto di cui all'Art.518-ter c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

21.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Gli articoli precedenti trattavano l'appropriazione o l'impossessamento di un bene culturale altrui, invece l'Art.518-quater c.p. punisce la condotta relativa alla compravendita o occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o da delitto di rapina o estorsione aggravata.

Si riporta il testo dell'Art.518-quater c.p.

[I]. Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per il delitto di cui all'Art.518-quater c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs.n.231 :

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

L'Art.518-octies c.p. punisce la condotta di chi forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza e di chi ne fa uso senza aver concorso personalmente alla condotta di cui sopra.

Si riporta il testo dell'Art.518-octies c.p.

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Per il delitto di cui all'Art.518-octies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs.n.231:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

Il provvedimento della Legge n.22 del 09 Marzo 2022 ha spostato nell'articolo 518-novies del Codice penale l'attuale fattispecie contenuta nell'Art.173 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, punendo chi effettua trasferimento di proprietà o di diritti, o immette sul mercato, beni culturali non effettuando denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Si riporta il testo dell'Art.518-novies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Per il delitto di cui all'Art.518-novies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento

Nei casi di condanna si applicano, per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 del D.Lgs.n.231:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

L'Art.518-decies c.p. punisce la condotta di chi importa beni culturali provenienti da delitto, da ricerche svolte senza autorizzazione, o esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato.

Si riporta il testo dell'Art.518-decies c.p.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Per il delitto di cui all'Art.518-decies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

21.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

L'Art.518-undecies c.p. punisce la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, di chi non li fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine e di chi rende dichiarazioni mendaci al competente ufficio di esportazione.

Si riporta il testo dell'Art.518-undecies c.p.

[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Per il delitto di cui all'Art.518-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

21.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

L'Art.518-duodecies c.p. punisce la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora, deturpa o imbratta o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri e altrui o destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico e per la loro conservazione o integrità.

Si riporta il testo dell'Art.518-duodecies c.p.

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

[III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per il delitto di cui all'Art.518-duodecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote, mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

21.3.9 Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

L'Art.518-quaterdecies c.p. punisce la condotta di chi, al fine di trarne profitto, altera opere di carattere culturale-storico, o le pone in circolazione come autentiche, o ne accredita la veridicità conoscendone la falsità. Delle cose contraffatte e confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste.

Si riporta il testo dell'Art.518-quaterdecies c.p.

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Per il delitto di cui all'Art.518-quaterdecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote mentre non è prevista l'applicazione di alcuna azione interdittiva.

21.4 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto deve permettere di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-septiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 con particolare attenzione a quelle che coinvolgono contesti esterni poco affidabili e società estere.

21.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale
- Operatività Hardware e Software

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

21.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

21.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

21.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio culturale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE -22-**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
(Art. 25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01)****INDICE GENERALE DELLA SEZIONE**

- 22 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (Art. 25-duodevicies del D.Lgs.n.231/01)
- 22.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
- 22.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
- 22.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001
- 22.3.1 Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)
- 22.3.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)
- 22.4 Le attività sensibili relative ai delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
- 22.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
- 22.6 Principi e regole di comportamento
- 22.7 Principi e norme generali di comportamento
- 22.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

22.1 Introduzione e funzione della parte speciale di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

La presente parte speciale si riferisce ai delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali di cui all'Art.25-duodevices del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati. In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

22.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali previsto dalla Legge n.22 del 09 Marzo 2022.

Con la legge n. 22 del 09 marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", nel codice penale dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto beni culturali. La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevices (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali)-

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25- duodevices, per la lotta al riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali:

- Chiunque sostituisce, trasferisce oppure ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa di beni culturali
- Chi devasta o di saccheggia beni culturali, paesaggistici, istituti e luoghi della cultura

22.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-duodevices del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione dei delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.

I reati contemplati nell'Art.25- duodevices dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 sono entrambi contenuti nel titolo VIII-bis "DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE" per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

Si elencano di seguito le fattispecie di reato:

- Riciclaggio di beni culturali- (Art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - (Art. 518-terdecies c.p.)

22.3.1 Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

L'Art.518-sexies c.p. punisce la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero ne ostacola l'identificazione della loro provenienza.

Si riporta il testo dell'Art.518-sexies c.p.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per il delitto di cui all'Art.518-sexies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'Art. 518-sexies c.p. si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

22.3.2 Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

L'Art.518-terdecies c.p. punisce, escludendo fatti con finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici, istituti e luoghi della cultura.

Si riporta il testo dell'Art.518-terdecies c.p.

[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Per il delitto di cui all'Art.518-terdecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati dall'Art. 518-terdecies c.p. si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

22.4 Le attività sensibili relative ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto deve permettere di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-duodevices del D.Lgs.n.231/2001.

Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, aventi rapporti in contesti esterni poco affidabili.

La scelta di partners e fornitori, nell'eventualità di contesto esterno turbolento, deve essere fatta con opportuna oculatezza avvalendosi, se possibile, anche di un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001:2016.

22.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale
- Operatività Hardware e Software

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

22.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

22.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

22.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti in materia di sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

